

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sanremo Franco Gerboni conveniva in giudizio il Provveditorato agli Studi di Imperia, Carlo Brilla e lo SNAL-CONFSAL al fine di ottenere il trasferimento interprovinciale concessogli presso la sede di Sanremo dall'Istituto Magistrale "Carlo Amoretti" in forza di asseriti titoli di precedenza con conseguente declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di revoca del trasferimento emanato dal Provveditorato agli Studi di Cuneo.

Analogo ricorso veniva presentato da Franco Gerboni per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento del



Provveditorato agli Studi di Cuneo con cui era stato annullato il provvedimento di trasferimento di esso ricorrente.

Si costituivano in giudizio i cennati convenuti che impugnavano integralmente le domande del ricorrente e ne chiedevano il rigetto.

L'adito Giudice del lavoro – dopo avere rilevato la necessità di un accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi secondo le modalità previste dall'art. 68 bis del d. lgs. n. 29/1993 ed avere disposto la riunione dei giudizi come dinanzi instaurati – statuiva, con sentenza “non definitiva” del 3 gennaio 2002, che <<l'art. 9 *sub* VIII (primo comma) del “contratto integrativo nazionale sulla mobilità della scuola” va interpretato nel senso che il diritto alla precedenza sussiste solo nel caso di riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite>>.

Per la cassazione di tale sentenza Franco Gerboni ha proposto ricorso *ex art.* 64, terzo comma, del d. lgs. n. 165/2001 (già art. 68-bis, terzo comma, del d. lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 33 del d. lgs. n. 546/1993 e dall'art. 29 del d. lgs. n. 80/1998) assistito da due motivi e sostenuto da “memoria” *ex art.* 378 c.p.c. in data 13 gennaio 2004 e da successiva “memoria” datata 2 febbraio 2005.

Gli intimati Carlo Brilla e lo S.N.A.L.S.–CONF.S.A.L. hanno resistito con controricorso; l'intimato Provveditorato agli Studi di

Imperia si è costituito (unitamente al Ministero della Pubblica Istruzione) mediante il deposito di “atto” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ex art. 370, ult. parte del primo comma, c.p.c.; mentre il “Provveditorato agli Studi di Cuneo” non si è costituito.

Con ordinanza assunta all’udienza del 28 gennaio 2004 questa Corte disponeva che il ricorso per cassazione venisse notificato all’ARAN ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

All’esito di tale ordinanza l’ARAN ha fatto pervenire a questa Corte “nota” datata 20 luglio 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 64, 49, 47 e 43 al d. lgs. n. 165/2001” – censura la sentenza del Tribunale di Sanremo ove ha statuito <<che non poteva riconoscersi come compiutamente esperita la procedura di cui all’art. 64 del d. lgs. n. 165/2001, dettato appunto in tema di interpretazione autentica di clausole contrattuali dubbie, [ritenendo che] l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo interpretativo da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali sarebbe sancito dall’art. 53 del d. lgs. n. 29/1993 (ora sostituito dall’art. 49 del d. lgs. n. 165 cit. che ha preso il

posto della precedente normativa) che afferma che l'accordo in parola deve essere consensuale>>, in quanto – secondo esso ricorrente - <<gli accordi interpretativi debbono ritenersi validi ed efficaci anche se sottoscritti a maggioranza e non in forma totalitaria e, tra l'altro nel caso di specie, non può farsi a meno di sottolineare come l'accordo interpretativo sia stato sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali intervenute alla riunione del 31 maggio 2001 ad esclusione dello S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L., che ovviamente mai avrebbe sottoscritto siffatta interpretazione in quanto contraria a quanto dallo stesso apoditticamente sostenuto in giudizio, [per cui] ammettere che la mancata sottoscrizione dello S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L. possa inficiare la validità dell'accordo interpretativo così come espresso sia dall'ARAN che da tutte le altre Organizzazioni Sindacali vorrebbe dire, sul piano pratico, avvantaggiare del tutto illegittimamente un soggetto che si trova in un evidente conflitto di interessi>>.

Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando “violazione delle norme di ermeneutica ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.” – addebita al Tribunale di Sanremo di avere fornito un'interpretazione del “contratto collettivo nazionale quadri 7 agosto 1998” <<in contrasto con quella che è la comune intenzione delle parti la quale risulta chiara dalla lettura coordinata delle pattuizioni contrattuali contenute in detto contratto collettivo certamente applicabile anche al comparto scuola

poiché costituente fonte di portata generale dettata per ogni comparto della Pubblica Amministrazione>>.

II -. Il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Si rileva, anzitutto, che costituisce istituto peculiare del processo del lavoro pubblico [in cui è da evidenziare la rilevanza che assumono le controversie concernenti l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro derivante dalla necessità di fare fronte al contenzioso seriale per "prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico di contenzioso" (art. 11, quarto comma, lett. g della legge n. 59/1997)], l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi (art. 64 del d.lgs. n. 165/2001).

Il cennato procedimento incidentale di accertamento può essere attivato quando esista una questione (relativa, appunto, all'interpretazione, alla validità od all'efficacia di clausole collettive) <<determinante>> relativa a contratti o accordi collettivi nazionali e sottoscritti dall'"Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni" (in acronimo: ARAN) e, cioè, ove sussista un reale dubbio interpretativo [Corte Cost. ord. 7 giugno 2002 n. 233, che ha escluso *ex art. 3 Cost.* l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del d. lgs. n. 80/1998, che prevede l'accertamento pregiudiziale impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, e non consente analogo esame diretto dei contratti collettivi di diritto comune nel

lavoro privato, rimarcando la profonda diversità tra i contratti che regolano detti rapporti (su quest'ultima conclusione Cass. n. 10974/2000)].

Tanto rilevato, il problema interpretativo che si è posto nella specie (occasionato dalla richiesta, oltre che del controricorrente Carlo Brilla, dell'altra controricorrente S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. firmataria del contratto collettivo 7 agosto 1998, ma non della successiva "ipotesi" di accordo di interpretazione autentica) riguarda la questione se, in sede di interpretazione autentica di un precedente accordo collettivo, sia necessaria la sottoscrizione di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo medesimo ovvero se, ai fini della sottoscrizione dell'accordo interpretativo (o modificativo), sia sufficiente acquisire il consenso delle associazioni sindacali che rappresentino, nel loro complesso, il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto e nell'area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito (art. 43, terzo comma, d. lgs. n. 165/2001).

La risoluzione della cennata questione comporta l'individuazione del ruolo, nel quadro più generale della contrattazione collettiva per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di un istituto – appunto, l'interpretazione autentica dei contratti collettivi – che pare essere stato caratterizzato da vicende normative, in qualche

modo, "tormentate", come sembra reso palese dalle numerose modificazioni intervenute nella relativa disciplina legislativa.

L'interpretazione autentica dei contratti collettivi è stata, infatti, introdotta dall'art. 53 del d. lgs. 546/1993 che, intervenendo sulla disciplina volta a regolare il rapporto tra l'accordo di interpretazione autentica e le controversie individuali (e che sembrava configurare l'intesa *ex art. 53*, dichiarando ad essa applicabile l'art. 2113, comma quarto, cod. civ. come una sorta di transazione non impugnabile dai singoli lavoratori interessati), ha previsto l'efficacia di tale accordo sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo "con il consenso delle parti interessate" (art. 53, secondo comma del d. lgs. n. 29/1993, nel testo novellato dall'art. 24 del d. lgs. n. 546/1993).

Tale disciplina è stata nuovamente modificata dal d. lgs. n. 80/1998 che, da una parte, ha, con l'art. 43, abrogato il secondo comma dell'art. 53, che regolava l'effetto dell'accordo interpretativo sulle controversie individuali attraverso il meccanismo del consenso delle parti interessate, e, dall'altra, ha introdotto, con l'art. 68 bis, l'accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi.

Le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 80/1998 (successivamente riprodotte con il d. lgs. n. 165/2001) hanno

significativamente modificato la disciplina dell'interpretazione autentica soprattutto nel suo rapporto con le controversie individuali, accentuando la funzione deflattiva del ricorso alla tutela giurisdizionale e, inoltre, affidando l'operatività dell'accordo interpretativo nei confronti delle controversie individuali non più all'accordo delle "parti interessate", ma al meccanismo processuale predisposto dall'art. 68 bis del t.u. n. 80/1998 (oggi art. 64 del t.u. n. 165/2001), ed in particolare, alla vincolatività, nel processo in relazione al quale viene azionato l'accertamento pregiudiziale, dell'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa.

La nuova regolamentazione – vale, soprattutto, rimarcare – evidenzia maggiormente la natura novativa dell'interpretazione autentica e del relativo accordo: in particolare, appare assai significativo che l'art. 68 bis cit. riferisca espressamente l'accordo, oltre che all'interpretazione autentica del contratto, anche alla modifica della clausola controversa; la circostanza, poi, che l'effetto di sostituzione della clausola interpretata, con effetto della data di vigenza del contratto collettivo, risulti riferito dall'art. 68 bis, in forza del richiamo in esso contenuto all'art. 54 del d. lgs. n. 80/1998, sia all'accordo modificativo che a quello interpretativo, rende ancora più evidente la natura di novazione oggettiva propria dell'interpretazione autentica dei contratti collettivi (Cons. Stato parere n. 945/2001).

Quanto osservato con riferimento alle vicende, anche relative alla disciplina positiva, dell'interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi, rende palese come debba accogliersi la tesi che richiede, ai fini della conclusione dell'accordo interpretativo o modificativo, la sottoscrizione di tutte le parti che, a suo tempo, hanno sottoscritto il contratto collettivo e, quindi, anche di tutte le associazioni sindacali che, ammesse alla contrattazione collettiva, hanno sottoscritto il contratto o l'accordo collettivo in applicazione della disciplina dell'art. 43, terzo comma, del t.u. n. 165/2001.

Al riguardo, l'interpretazione autentica, quale è disciplinata dalla vigente normativa non si presenta come un normale procedimento di rinnovo del contratto collettivo, in esito, ad esempio, alla fisiologica scadenza di esso (la durata dei contratti collettivi nazionali viene, al riguardo, disciplinata dalla contrattazione collettiva ex art. 40, terzo comma, t.u. n. 165/2001), ma come "un episodio" della vita e dell'applicazione di un contratto collettivo già vigente. Essa, in particolare, costituisce una fattispecie legale tipica, ancorata a presupposti specifici, costituiti, appunto, dalla esistenza di un contratto o accordo collettivo già concluso e tuttora vigente, e dalla esistenza di una controversia circa l'interpretazione di una clausola di esso. In presenza di tali presupposti, ed in relazione alla necessità di risolvere la cennata controversia, viene, così, attivata la procedura conciliativa

prevista dall'art. 49 del t.u., che vede, da parte dei soggetti interessati, il compimento di un'attività negoziale che ritorna sul negozio precedentemente concluso, interpretandolo o modificandolo: per cui, conformemente ai principi generali, la legittimazione al compimento di tale attività negoziale di carattere sostanzialmente novativo deve essere riconosciuta in capo a tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente accordo, e che, congiuntamente, il nuovo accordo si perfezioni con la partecipazione di tutti i soggetti autori di quello da interpretare e modificare.

Sulla base di quanto statuito dall'art. 49 cit. (che riconosce espressamente la legittimazione ad instaurare la procedura di interpretazione autentica dei contratti collettivi in capo <<alle *parti* che li hanno sottoscritti ... per definire *consensualmente* il significato della clausola controversa>>), trova conferma che, essendo quella dell'interpretazione autentica una procedura conciliativa che si inserisce nelle vicende e nell'applicazione di un contratto collettivo già vigente, la norma relativa stabilisce una autonoma legittimazione, coerente con la natura della procedura, sia per la partecipazione ad essa che per la definizione con il nuovo accordo.

Appare, pertanto, del tutto evidente come l'art. 49 cit. debba richiamare, ai fini della stipulazione dell'accordo interpretativo, le procedure per la contrattazione collettiva di cui all'art. 47, e non le

norme sulla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva: nel caso, infatti, dell'interpretazione autentica la qualità di parte dell'accordo interpretativo è espressamente determinata, come chiarito dallo stesso art. 49, dalla qualità di parte dell'accordo oggetto di interpretazione, in relazione al quale hanno già trovato applicazione le norme di cui all'art. 40 del t.u., mentre la sottoposizione dell'accordo interpretativo alle procedure previste per la contrattazione collettiva si deve al fatto che esso è destinato a sostituire, con effetto *ex tunc*, la clausola interpretata, e deve, di conseguenza essere sottoposto, nell'interesse generale, ai pareri ed alle certificazioni previste dal medesimo art. 47: sicché ogni diversa interpretazione della norma volta applicazione, ai fini della conclusione a sottoscrizione dell'accordo interpretativo, della disposizione di cui all'art. 43, terzo comma, t.u. n. 165 cit. si pone in contrasto con la natura conciliativa del procedimento di interpretazione autentica, ed appare obiettivamente incompatibile con la disposizione, contenuta nell'ultima parte dell'art. 49, secondo cui l'accordo interpretativo sostituisce la clausola interpretata <<sin dall'inizio della vigenza del contratto>>.

A conferma di quanto dinanzi ritenuto si rileva che l'art. 64, quinto comma, del t.u. (secondo cui l'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo possono intervenire nella controversia individuale di lavoro anche oltre il termine di cui all'art.



419 cod. proc. civ. e sono legittimate alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono la questione pregiudiziale in caso di mancato accordo sull'interpretazione autentica) configura un intervento autonomo o indipendente delle organizzazioni sindacali, anche con riferimento alla fase giudiziaria che ha per oggetto la soluzione della questione interpretativa già oggetto del procedimento di interpretazione autentica conclusosi negativamente: con l'ulteriore conclusivo rilievo che siffatta situazione processuale non può che trovare il proprio fondamento nella qualità di parte *necessaria* del procedimento di interpretazione autentica (e dell'eventuale accordo), di tutte le organizzazioni sindacali a suo tempo firmatarie del contratto collettivo oggetto di interpretazione.

In definitiva, nel ribadire il rigetto del primo motivo di ricorso, si conferma la decisione del Tribunale di Sanremo sul punto che, mancando il consenso di tutte le parti firmatarie del contratto collettivo "da interpretare", non poteva ritenersi eliminata l'incertezza della clausola contrattuale "in contestazione". Nel pervenire a tale conclusione preme aggiungere – per completezza di disamina – che la nota dell'ARAN datata 19 luglio 2004 [– acquisita agli atti del presente giudizio a seguito dell'ordinanza di questa Corte pronunciata all'udienza del 28 gennaio 2004 e ove viene solo evidenziato che <<nel caso di che trattasi il peso delle confederazioni che hanno

sottoposto l'ipotesi di accordo di interpretazione autentica e dichiarato la disponibilità alla stipulazione definitiva è pari ad un valore vicino al 90%>> -] si pone in senso meramente fattuale e, cioè, **non** alla stregua di significative argomentazioni logico-giuridiche ai fini rigorosamente ermeneutici: a convalida delle non condivisibilità di quanto affermato dall'ARAN nella cennata nota sta, altresì, la posizione difensiva dell'Avvocatura Generale dello Stato che, nel concludere per la conferma dell'interpretazione accolta dalla sentenza del Tribunale di Sanremo, si è dichiarata fortemente perplessa in merito al comportamento processuale tenuto nel suo intervento dall'ARAN che, quale persona giuridica di diritto pubblico (art. 46, decimo comma, del d. lgs. n. 165/2001), era obbligata ad uniformarsi al parere dell'Avvocatura dello Stato in argomento.

III/a -. Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato.

Al riguardo è da premettere che la possibilità di denunciare in cassazione la violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi del lavoro pubblico, ex art. 40 del d. lgs. n. 165/2001, prevista in generale dal quinto comma dell'art. 63 del d. lgs. n. 165 cit., viene stabilita espressamente dall'art. 64 cit. per le controversie – come, appunto, per la presente – in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti collettivi (Cass. Sez. unite n. 1125/2003, che indica tale ipotesi quale <<dimostrazione *per tabulas*

dell'impossibilità di intendere in senso restrittivo la menzione delle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40>>).

Tanto premesso, si rileva che – in materia di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro – la parte, che intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di una dichiarazione negoziale o di un comportamento contrattuale da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale e del comportamento *inter partes* operata da tale giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il “merito” delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 17993/2003).

Pervero, l'interpretazione della contrattazione collettiva in tutte le sue implicazioni è riservata all'esclusiva competenza del “giudice del merito”, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione, esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni

della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 12054/2003).

III/b -. Nella specie il Tribunale di Sanremo ha correttamente motivato in merito all'interpretazione della normativa collettiva applicabile nella controversia *de qua* rilevando, appunto, che: *a)* <<l'art. 9, punto VIII, del contratto integrativo nazionale n. 2/2000 del 27 gennaio 2000 deve essere interpretato nel senso che il diritto alla precedenza ivi previsto sussiste nel solo caso di “riduzione” del numero delle aspettative sindacali retribuite e non anche nel caso di cessazione volontaria del mandato sindacale>>; *b)* <<invero, il sistema precedenza nei trasferimenti delineato dall'art. 9 cit. e dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale quadri del 7 agosto 1998 è stato disposto a tutela dei sindacalisti che perdano forzatamente la possibilità del distacco per riduzione delle aspettative sindacali concesse: essendo questa una normativa di “tutela sindacale” tesa a garantire il docente sindacalista da riduzioni di aspettative volte ad imporgli, con un rientro “coatto” in sede, un allontanamento dalla sede di svolgimento dell'azione sindacale>>; *c)* <<una diversa interpretazione del sistema di precedenza *de qua*, che consentisse di ritenerla applicabile anche al “sindacalista” che volontariamente cessi di svolgere attività sindacale,

non avrebbe giustificazione alcuna, si presterebbe a facili abusi e strumentalizzazioni, creerebbe una sorta di “privilegio” sindacale collegato al solo fatto di aver svolto, magari per pochi mesi, attività sindacale>>; d) <<la “precedenza” di cui all’art. 9 cit., è sempre stata intesa dalle parti come strumento di difesa e tutela sindacale, in quanto, il requisito della “riduzione” delle aspettative sindacali è sempre stato previsto dalla normativa collettiva di settore>> (così, in particolare, dall’art. 46 del contratto collettivo decentrato sulla mobilità stipulata il 20 gennaio 1999 e dal “preambolo” dell’o.m. n. 26/2000 del 2 febbraio 2000). Pertanto, in base a siffatta esaustiva motivazione sicuramente rispettosa dei canoni ermeneutici ex art. 1362 e segg. cod. civ., l’adito Giudice del lavoro ha ritenuto che <<l’art. 9, *sub* VIII, primo comma del contratto integrativo nazionale sulla mobilità del personale della scuola integrato con gli *errata corrige* apportati in sede di sottoscrizione definitiva il 27 gennaio 2000 e coordinato con le modifiche introdotte dal contratto integrativo n. 3/2000, siglato in pari data – laddove dispone che “il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.l. sottoscritto il 7 agosto 1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni” – va interpretato nel senso



che il diritto alla precedenza sussiste solo nel caso di riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite>>.

A tale conclusione il Tribunale di Sanremo è pervenuto anche in relazione ad una interpretazione logico-sistematica della normativa comunque applicabile nella specie, in quanto, sebbene nella interpretazione dei contratti la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva relativa ai rapporti di lavoro – che è spesso articolata su vari livelli (nazionale, integrativo nazionale, integrativo, di comparto, di categoria) e utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente coincidenti con quello comune – ai fini della corretta individuazione della comune volontà delle parti assume un rilievo particolare il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., della interpretazione complessiva delle clausole; in particolare, quando, come nel caso di specie, oggetto di interpretazione è un accordo collettivo interessante un istituto contrattuale di carattere generale quale quello della “mobilità del personale”, diventa particolarmente rilevante, per evincere quale fosse stata la volontà effettiva delle parti, la ricostruzione del significato che i termini utilizzati e in generale la complessiva pattuizione hanno potuto assumere alla luce del tenore e della portata della normativa collettiva

“generale” con cui lo specifico accordo era destinato necessariamente ad interagire (cfr. Cass. n. 7847/2003).

III/c -. In ogni caso – a conferma dell’inammissibilità delle doglianze proposte espressamente dal ricorrente sotto il profilo di asseriti vizi motivazionali inficianti la sentenza del Tribunale di Sanremo – vale *sintetim* rilevare che: *a)* il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettivo deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995); *b)* il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’*iter* logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; *c)* per poter considerare la motivazione adottata dal giudice

di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di Sanremo - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/1999).

Comunque, con riferimento a quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un “capo” di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronuncia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione: questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, *id est* di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano: è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che – come nella specie – sia stata respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso debba essere respinto



integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. n. 5149/2001).

IV -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da Franco Gerboni deve essere respinto.

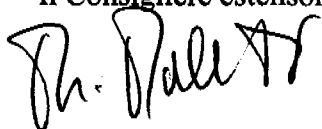
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

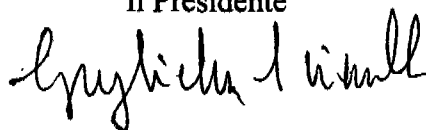
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

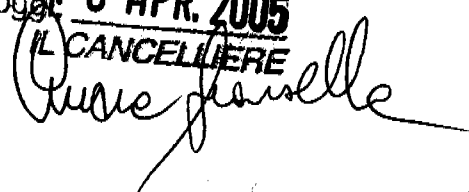
Così deciso, in Roma, il giorno 1° marzo 2005.

Il Consigliere estensore



Il Presidente




IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
 oggi 18 APR. 2005
IL CANCELLIERE


ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533